



## COMUNE DI CESENA

SETTORE INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ  
 SERVIZIO MOBILITÀ  
 Piazza del Popolo 1 - 47023 CESENA (FC)

Tel. 0547/356 451  
 Fax 0547/356 396  
 e-mail: mobilita@comune.cesena.fc.it

P.G.N. 89822/331

Cesena, 28 dicembre 2011

**Oggetto: ordinanza sindacale sui LIMITI TEMPORANEI della CIRCOLAZIONE per la qualità dell'aria, nelle giornate di GIOVEDÌ 29 dicembre 2011 e mercoledì 4 gennaio 2012.**

### IL SINDACO

#### Preso atto:

- dell' "ACCORDO di PROGRAMMA sulla QUALITÀ dell'ARIA 2010-2012" "per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.LGS. n. 155 del 13/08/2010"; siglato il **5 ottobre 2010** tra la **Regione Emilia Romagna, le Province e i Comuni superiori a 50.000 abitanti**, dove, tra l'altro si prevedono limitazioni alla circolazione privata a motore nel periodo dal 1° novembre 2010 al 31 marzo 2011 ai fini di ridurre i fattori di inquinamento dell'aria determinati dal traffico;
- richiamati integralmente le premesse, valutazioni ed obiettivi indicati nel suddetto "Accordo di Programma";
- che a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore attuati negli anni precedenti si sono determinati delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma che la qualità dell'aria ha ancora condizioni avverse alla salute in particolare nella zona della pianura padana;
- che sono stati concordati azioni di limitazione del traffico già attuati da novembre 2011 e marzo 2012 nei giorni dal lunedì al venerdì, e che è in programma il cosiddetto "blocco del traffico" al giovedì dal 12 gennaio al 29 marzo 2012;

#### Preso inoltre atto:

- che tra la **Regione Emilia Romagna, le Province e i Comuni superiori a 50.000 abitanti**; si è convenuto che, a seguito dell'attuale qualità dell'aria con una maggiore livello di inquinamento stante la situazione atmosferica, è opportuno anticipare il provvedimento del "blocco del traffico al giovedì" sopra indicato, nelle giornate di giovedì 29 dicembre 2011 e di mercoledì 4 gennaio 2011;

#### Premesso:

- che l'art. 32 della Legge 23/12/1978, N. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" prevede in capo al Sindaco la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingente ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;
- la D.G.R. 15/05/2001, N. 804 - recante "Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, N. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" - stabilisce, tra l'altro, i provvedimenti da assumere in occasione di episodi acuti di inquinamento atmosferico da PM10, tra i quali, nell'ambito delle azioni volte a limitare i danni alla popolazione, è prevista la limitazione della circolazione dei mezzi di trasporto privato e la limitazione in merito all'utilizzo di particolari combustibili;
- che con decreto ministeriale del 02/04/2002, N. 60 - recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" - sono stati stabiliti, fra l'altro, ai sensi del decreto legislativo 1999, N. 352:
  - i valori limite e le soglie di allarme;
- che con decreto ministeriale del 01/10/2002, N. 261 - "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria-ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4/08/1999 n. 351 - sono state emanate le direttive tecniche sulla cui base le Regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria-ambiente ed individuare le zone del proprio territorio con determinati livelli di inquinamento, nonché i criteri per l'elaborazione dei piani e programmi per il regolamento dei valori limite nelle zone suddette;
- che dai dati di qualità dell'aria rilevati dall'ARPA si evince un'elevata criticità costituita dal particolato fine di PM10 con un numero di superamenti del valore medio giornaliero superiore a quanto richiesto dalla normativa europea per l'anno 2006 e 2007 (50 ug/mc da non superare per 35 giorni all'anno), e con valori medi annui superiori al valore limite di 40 ug/mc;

#### Considerato inoltre:

- che i recenti studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) hanno stimato il rilevante impatto delle polveri sospese (PM10) sulla salute dei cittadini in termini percentuali di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e per disturbi cardiovascolari ed attacchi acuti di asma nei bambini;
- che per quanto riguarda il traffico, questo è responsabile a livello regionale di circa il 60% delle emissioni di ossidi di azoto e di una quota analoga di componenti organici volatili. Nelle aree urbane tale quota può salire fino a oltre il 70% per entrambi gli inquinanti. In tale aree, inoltre, il traffico è responsabile di oltre il 90% delle emissioni di monossido di carbonio e benzene, e del 45-50% delle emissioni di PM10 primario, oltre a rappresentare in Regione circa il 27% delle emissioni di anidride carbonica, il principale gas ad effetto serra;
- che per quanto riguarda la media giornaliera del Pm10, nelle ultime sette stagioni dell'autunno-inverno 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 e 2005-06, 2006-07 e 2007-08 si è superato per diversi giorni, anche consecutivi, sia il valore limite di confronto di 50 ug/mc in vigore dal 1° gennaio 2005, sia i valori limite aumentati del margine di tolleranza validi negli anni intermedi (55 ug/mc nel 2004, 60 ug/mc nel 2003, 65 ug/mc nel 2002 e 70 ug/mc nel 2001);
- che nel periodo gennaio-marzo 2002 si è dovuto intervenire, nella città di Cesena ed in gran parte del territorio delle Regioni del centro-nord, con provvedimenti di urgenza, a limitare la circolazione dei veicoli privati a motori, in diversi periodi, forme e modalità;
- che, successivamente, si è proceduto a limitare la circolazione a targhe alterne nelle giornate di giovedì e domenica (autunno-inverno 2002-03) e del giovedì (autunno-inverno 2003-04 e 2004-05), e dei veicoli "pre-euro e euro-1" (autunno-inverno 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10), su tutti i Comuni della Regione con più di 50.000 abitanti in attuazione rispettivamente del:
  - *"Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2002 N. 204, sull'Accordo di programma sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60";*
  - *"Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04/08/2003 N. 215 sull'Approvazione Accordo di programma sulla qualità dell'aria per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60";*
  - *"Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20/10/2004 N. 263 sull'Approvazione Accordo di programma sulla qualità dell'aria per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60";*
  - *"Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18/10/2005 N. 276 sull'Approvazione Accordo di programma sulla qualità dell'aria per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60";*
  - *Accordo di programma del 31/07/2006 - sottoscritto da regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti - sulla qualità dell'aria per il triennio 2006-2009 finalizzato in particolare "alla gestione ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 che ha definito gli impegni delle parti fino all'approvazione, da parte delle Province, dei piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria";*
- che le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno firmato un documento di accordo generale in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico in occasione di un apposito incontro tenutosi a Torino il 28/10/05 e che in data 07/02/07 è stato sottoscritto l'accordo tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano e la Repubblica e Cantone Ticino per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- che, in attuazione dei provvedimenti sopra citati di limitazione della circolazione si è riscontrato una diminuzione dei flussi di traffico e dati alterni sulla diminuzione dei fattori inquinanti, che richiederebbero interventi strutturali anche di maggiore rilevanza ed impatto;
- che l'opinione pubblica, ampiamente informata sulle finalità ed organizzazione dei limiti di circolazione nei mesi invernali, ha mostrato un corretto e responsabile comportamento nel rispettare i limiti di circolazione pur con i disagi creati, predisponendo una diversa organizzazione dei tempi e delle modalità di movimento nel centro cittadino;
- che occorre aumentare progressivamente la partecipazione e collaborazione dei cittadini ad una diversa mobilità generale e gestione personale del movimento dei singoli, con minor spreco di mezzi, tempi, consumi e spese (ad esempio l'attuale abitudine di una sola persona per veicolo);

#### **Ravvisato:**

- che nei prossimi mesi invernali, con un maggiore uso dei veicoli a motore, delle emissioni da riscaldamento e delle fabbriche, si possono riprodurre i livelli di superamento dei limiti dei fattori inquinanti;
- che tali provvedimenti di sistematica limitazione del traffico privato risultano più efficaci se condivisi tra più comuni ossia sull'intera Regione ed in tutte le aree urbane di maggiore congestione del traffico e densità abitativa;
- che i suddetti provvedimenti di permanente limitazione del traffico privato dovranno assumere negli anni successivi, come atto di prevenzione, progressive maggiori estensioni sul territorio, nel tempo, nella concertazione ed informazione e nelle proposte di modalità alternative compatibili al fine di assicurare contemporaneamente la più ampia accessibilità e la più ampia tutela della salute;

#### **Preso, infine, atto:**

- delle indicazioni dell'Assessorato all'Ambiente che in ottemperanza al sopra citato decreto regionale ha fornito gli elementi

dell'istituzione delle limitazioni alla circolazione per i:

- **veicoli privati a motore nel centro abitato di Cesena nei giorni di giovedì 29 dicembre 2011 e di mercoledì 4 gennaio 2012, dalle ore 8,30 alle ore 18,30;**

indicando, tra l'altro, le relative DEROGHE, come riportato nella presente ordinanza;

- Richiamate le ordinanze di cui al PGN 81282/331 del 22/12/2010 (integrata dalla ordinanza di cui al PGN 9564/331 del 14/02/2011) che, con le stesse finalità e modalità del presente atto, hanno istituito limiti alla circolazione privata a motore nel periodo gennaio-marzo 2011;

Ai sensi degli art. 1, 5, 6, 7 e 13 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

che, per le motivazioni citate in premessa, siano disposti i seguenti divieti della circolazione:

1. sia **ISTITUITO**, nel "**CENTRO ABITATO di CESENA**" come **individuato graficamente nell'allegata PLANIMETRIA ed indicato dalla segnaletica in loco**  
**il DIVIETO di CIRCOLAZIONE per TUTTI i VEICOLI a MOTORE (BLOCCO della CIRCOLAZIONE):**

- **nelle giornate di GIOVEDÌ' 29 dicembre 2011 e MERCOLEDÌ' 4 gennaio 2012,**
- **dalle ore 08,30 alle ore 18,30;**

2. il divieto di circolazione del giovedì sull'intera area di cui al precedente punto "A", deve essere installato nelle seguenti strade (vedere **planimetria allegata**):

- I. viadotto Kennedy all'intersezione con rotonda di via Assano
- II. via Spadolini (lato sud) all'intersezione con ingresso secante
- III. uscita parcheggio Montefiore all'intersezione con via Spadolini
- IV. via Cesenatico all'intersezione con via Ambrosoli
- V. via Cesenatico all'intersezione con rotonda Madonna del Dipanatoio
- VI. viale Marconi all'intersezione con rotonda Case Finali
- VII. via Fiorenzuola all'intersezione con rotonda Case Finali
- VIII. via Del Monte all'intersezione con via Celincordia
- IX. via Leoncavallo all'intersezione con via Don Minzoni
- X. via Don Minzoni all'intersezione con via Padre Genocchi
- XI. via Pacchioni all'intersezione con rotonda Pertini
- XII. via Del Tunnel all'intersezione con rotonda Pertini
- XIII. via Garampa all'intersezione con via Mondaini
- XIV. via Canonico Lugaresi all'intersezione con rotonda Ponte Vecchio
- XV. via Saffi all'intersezione con rotonda Ponte Vecchio
- XVI. via IV Novembre all'intersezione con rotonda Ponte Vecchio
- XVII. subb Brenzaglia all'intersezione con via Farini
- XVIII. via Savio San Michele all'intersezione con via Isarco
- XIX. via Cattolica all'intersezione con via Ex Tiro a Segno
- XX. via Ex Tiro a Segno all'intersezione con via Malta
- XXI. viale Matteotti (lato est) all'intersezione con rotonda dell'ippodromo
- XXII. via Macchiavelli (lato sud) all'intersezione con ponte Europa Unita
- XXIII. via Calvino all'intersezione con Via Machiavelli
- XXIV. via Quasimodo all'intersezione con rotonda Silone
- XXV. via Pavese all'intersezione con rotonda Silone
- XXVI. via Togliatti con rotonda secante
- XXVII. via Cavalcavia con via Togliatti nella cuspide.

3. sono **ESCLUSI** dai limiti di circolazione di cui al **precedente punto 1**, i seguenti veicoli:

- **veicoli con alimentazione a benzina "Euro 4" immatricolati DOPO il 01/01/2006 o conformi alla direttiva 98/69 CE-B e successive;**
- **veicoli con alimentazione diesel immatricolati DOPO il 01/01/2006 o dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione;**
- **motocicli e ciclomotori "Euro 3" immatricolati DOPO il 01/01/2006 o conformi alla direttiva 2002/51 CE fase B;**

- **veicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) per i veicoli omologati a 4 o più posti ovvero sul percorso indicato nel contrassegno rilasciato dal Servizio Mobilità per il tragitto dalle residenze dei tre trasportati al luogo del lavoro (percorso assegnato casa-lavoro);**
  - **veicoli con almeno due persone a bordo (car-pooling) per i veicoli omologati a 2 posti ovvero sul percorso indicato nel contrassegno rilasciato dal Servizio Mobilità per il tragitto dalle residenze dei due trasportati al luogo del lavoro (percorso assegnato casa-lavoro);**
  - **veicoli con autorizzazione rilasciata dal “*mobility manager*” aziendale (specificatamente istituito), di cui al D.M. 27 marzo 1998;**
  - **veicoli condivisi (car-sharing) o a noleggio con contratto;**
  - **veicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;**
  - **veicoli funzionanti a METANO, GPL o a diesel biologico (i veicoli con quest’ultima tipologia di carburante devono attestare l’acquisto di tale carburante con autocertificazione);**
3. **inoltre sono disposte le **DEROGHE** ai limiti di circolazione di cui al precedente punto 1, i seguenti veicoli:**
- a. *veicoli intestati o guidati da **residenti in altre Regioni**;*
  - b. *veicoli dei servizi di **emergenza e di soccorso** (compreso quello stradale), delle Forze dell’Ordine, Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria o appartenenti ad istituti di vigilanza o utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari ed Ufficiali di riscossione tributaria;*
  - c. *veicoli dei taxi, servizio a noleggio con conducente e senza conducente, autobus di linea del trasporto pubblico e turistici e che effettuano servizi di trasporto scolastico;*
  - d. *veicoli di proprietà degli Enti Pubblici, delle Aziende Ausl, Arpa, Atr, Avm, Hera, Telecom, Enel, Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone ed in servizio pubblico o appartenenti ad Aziende o ai concessionari delle Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali di emergenza e di soccorso;*
  - e. *veicoli destinati esclusivamente al trasporto merci e, comunque, i veicoli destinati al trasporto di farmaci, merci ed attrezzature per ospedali, raccolta postale o assimilati, merce per gli edicolanti o di prodotti alimentari o di fioristi esclusivamente per la consegna dei propri prodotti alla clientela come attestato dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio purchè omologati EURO 3 (immatricolati dal 1° gennaio 2001 o conformi alla direttiva 98/69 CE e successive) o EURO 4;*
  - f. *veicoli a servizio di **persone soggiornanti presso alberghi** situati nell’area delimitata, esclusivamente per arrivare/partire dall’albergo medesimo;*
  - g. *veicoli di **carri funebri e veicoli al seguito**, e veicoli per **matrimoni e cortei nuziali**;*
  - h. *veicoli a servizio di **persone invalide** provvisti di “contrassegno handicap” o utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili** per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione sanitaria, e di **donatori ed assistenti volontari AVIS** muniti di certificazione;*
  - i. *veicoli per esigenze di servizi medici ed assistenziali ovvero:*
    - ***trasporto di farmaci**, prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);*
    - *di **medici e veterinari** in visita urgente muniti di contrassegno rilasciato dall’ordine dei medici di cui alla disciplina della ZTL;*
    - *di **assistenti domiciliari ed associazioni socio-sanitarie** che prestano servizio a singoli o per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura che presta il servizio;*
    - *per l’assistenza privata presso **abitazioni o strutture ospedaliere** sul percorso tra l’abitazione della persona che presta assistenza e il sito dell’assistito, muniti di autocertificazione da parte di chi effettua l’assistenza;*
  - j. *veicoli di **aziende di pronto intervento** che effettuano interventi operativi (presentando specifica licenza agli Agenti addetti al controllo), su impianti di:*
    - *termosanitari e condizionamento;*
    - *elettrici;*
    - *ascensori e montacarichi;*
    - *informatici;*
    - *antifurto;*
    - *frigoriferi;*
    - *caldaie;*
    - *antincendio;*
  - k. *veicoli di lavoratori:*
    - ***turnisti** che svolgono il proprio orario di lavoro come dipendenti di aziende con attività suddivisa in due o più turni lavorativi nell’arco della giornata (esempio ospedali, supermercati con orario continuato;*

industrie con più turni di lavoro, ecc.) muniti di *specificata e dettagliata certificazione del datore di lavoro da presentare all'eventuale controllo delle Forze dell'Ordine;*

- *addetti con il proprio **orario di lavoro che ha inizio o fine al di fuori della fascia oraria dove è previsto il servizio di trasporto pubblico locale** (servizi bus a Cesena attivi dalle ore 6,00 alle ore 20,00) muniti di specifica e dettagliata certificazione del datore di lavoro da presentare all'eventuale controllo delle Forze dell'Ordine;*
  - ***personale tecnico** (ingegneri, architetti, geometri, periti), che hanno incarico di **direzione lavori e addetti della sicurezza**, limitatamente all'inderogabile necessità di accesso al cantiere di cui sono responsabili, previa comunicazione, a mezzo fax alla Polizia Municipale (0547-354 820), per ogni singolo sopralluogo e con l'indicazione del percorso tra ufficio-abitazione e cantiere, da presentare all'eventuale controllo delle Forze dell'Ordine;*
  - *operatori in **servizio di reperibilità** muniti di specifica certificazione del datore di lavoro, o di "cartellino" di servizio di reperibilità del proprio ente;*
  - *giornalisti e fotografi impegnati nell'attività giornalistica con certificazione rilasciata dal caporedattore o responsabile della testata giornalistica da presentare all'eventuale controllo delle Forze dell'Ordine;*
- l. *veicoli al servizio dell'**organizzazione delle manifestazioni** regolarmente autorizzate (presentando specifica autorizzazione della manifestazione agli Agenti addetti al controllo);*
  - m. *veicoli di **autoscuole** esclusivamente per l'attività di insegnamento alla guida e veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione;*
  - n. *veicoli diretti agli istituti scolastici per l'**accompagnamento degli alunni di asili nido (o per esigenze di allattamento), alle scuole materne e alle scuole elementari**, muniti di attestato di frequenza (o riferimento dell'allattamento della madre), indicante inoltre l'orario di entrata/uscita rilasciato dalla Direzione dell'Istituto, limitatamente a 30 minuti prima e dopo l'orario indicato dall'attestazione;*
  - o. *veicoli di **personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici** o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all'espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti competenti e da presentare agli Agenti addetti al controllo;*
  - p. *veicoli di **interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del Codice della Strada;*
  - q. *veicoli dei **residenti all'interno dell'area limitata al traffico** di cui al precedente punto 5 per comprovata necessità con permesso da richiedere al Comando della Polizia Municipale;*
  - r. *veicoli per richieste di **comprovata necessità** con specifici contrassegni rilasciato dal Comandante della Polizia Municipale o dal Mobility Manager del Comune (Servizio Mobilità) allegati alla presente ordinanza.*

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione indicati ai precedenti punti comporta il loro ritiro.

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;

Che l'ufficio **il Reparto Segnaletica** provveda all'esecuzione del presente atto con la segnaletica installata, data la particolarità e specificità dell'ordinanza, su appositi pannelli 70x100 cm. e con eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;

Il personale della Polizia Municipale sia incaricato di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte degli utenti della strada e l'inosservanza delle prescrizioni del presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e sia portato a conoscenza di:

- Prefetto di Forlì-Cesena;
- Vicequestore di Cesena;
- Comando dei Carabinieri di Cesena;
- Comando della Polizia Stradale di Cesena;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando della Polizia Municipale di Cesena;

- Presidente Regione Emilia Romagna;
- Presidente Provincia di Forlì-Cesena;
- Ufficio Stampa del Comune di Cesena;
- Ufficio Stampa della Regione Emilia Romagna;
- Coordinatore Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Cesena;
- Dirigente del Servizio ARPA di Forlì-Cesena;
- Presidente ATR;
- Presidente AAVM;
- Presidente Romagna Acqua;
- Presidente HERA SpA;
- Direzione Anas Bologna;
- Direzione locale Enel;
- Direzione locale Telecom;
- Sindaci del comprensorio cesenate: Gambettola, Longiano, Montiano, di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo.;
- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Associazioni di Categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti, Cia, Acli Terra, Confcooperative di Forlì, Assoc. Esportatori Cesena, Uimec Uil, Lega Cooperative.

Il Sindaco: Paolo Lucchi